



ACCORDO MODELLO ORARIO DI LAVORO PRODUTTIVO FLESSIBILE
(Appendice all' accordo stipulato in data 04 ottobre 2013)

In data 4 ottobre 2013 si sono incontrati presso lo Stabilimento di Pescara, la Direzione Aziendale, rappresentata dai Sig. C. Cannella, C. Vallone, M. Maccari e la R.S.U. Fater.

Facendo seguito al verbale di incontro "orario di lavoro" stipulato in data 24 luglio 2013, all'ipotesi di accordo stipulata tra le Parti in data 06 settembre 2013 ed alla successiva approvazione dell'ipotesi di accordo da parte delle Assemblee dei lavoratori, le Parti hanno discusso e raggiunto il seguente accordo riguardante le nuove turnazioni orarie di lavoro dei lavoratori turnisti dei moduli produttivi Pannolini, Incontinenti e Assorbenti:

TURNAZIONI DI LAVORO

Le Parti, nel condividere le criticità connesse alla riduzione dei volumi produttivi ed all'andamento altalenante del mercato in Italia, e la complessità legata agli investimenti effettuati negli ultimi anni finalizzati ad aumentare la capacità produttiva, individuano la necessità di rendere operativo un nuovo modello orario di lavoro maggiormente flessibile rispetto a quello attualmente praticato.

Le Parti individuano che, seguendo le esigenze produttive aziendali, al termine di un necessario percorso organizzativo che si concluderà entro il 31 dicembre 2013, il personale turnista di cui sopra osserverà un orario di lavoro calendarizzato su base 3x5 flessibile o 3x6 flessibile, mediante schemi base a 3 squadre.

Data la pluralità degli orientamenti, delle sensibilità e delle richieste emerse negli incontri tra Azienda ed RSU, le Parti concordano che la facoltà di scelta delle turnazioni base 3x5 flessibile e 3x6 flessibile è stata demandata ai lavoratori, in sede di Assemblea del Personale.

La facoltà di scelta dei lavoratori è stata concentrata fra le coppie di modelli di turnazioni, individuate dalle Parti e illustrate negli allegati 1, 2 e 3 dell'ipotesi di accordo siglata lo scorso 06 settembre 2013.

A seguito dell'esito delle Assemblee dei lavoratori dello scorso 24 e 26 settembre, sarà implementata la coppia di modelli di turnazione riportata in allegato.

Le turnazioni ivi richiamate sviluppano un orario base di 40 ore settimanali medie per ciascun lavoratore turnista coinvolto, ad eccezione dei lavoratori indicati negli allegati con la lettera "J", che svilupperanno un monte ore lavorativo medio inferiore.

A fronte dell'effettuazione dei nuovi orari di lavoro di cui negli allegati, ai lavoratori turnisti coinvolti saranno riconosciute delle riduzioni dell'orario di lavoro aggiuntive, come previsto dall'art. 13 del CCNL.

Di tali ore di R.O.L. aggiuntive, nei modelli di turnazioni di cui sopra, verranno calendarizzate nell'orario di lavoro dell'impianto produttivo fino ad un massimo di 4 (quattro) giornate medie individuali; le rimanenti andranno a formare una Banca delle Ore individuale.

La suddetta Banca delle Ore potrà essere eventualmente diminuita a seguito delle chiamate di settimane corte lavorative.

Nel modelli di turnazione in oggetto, che prevede la calendarizzazione di 4 (quattro) giornate medie individuali R.O.L., le parti concordano di riconoscere al personale coinvolto, sempre su base individuale, qualora l'azienda chiamasse un numero di settimane corte lavorative che riducesse la Banca delle Ore individuale per un numero superiore alle 7 (sette) giornate ROL, un'indennità pari ad euro 27 (ventisette/00) lordi, erogata per ciascuna delle giornate per le quali verrebbe superato tale limite.

Per loro natura, tali somme saranno escluse dal computo di eventuali mensilità aggiuntive, del TFR, dell'indennità sostitutiva del preavviso e di qualunque altro istituto retributivo di legge e di contratto diretto ed indiretto.

FLESSIBILITÀ: PASSAGGIO TRA BASI DI TURNAZIONI LAVORATIVE

In considerazione della estrema variabilità ed oscillazione dei mercati e al fine di incrementare la competitività dello Stabilimento di Pescara, le Parti individuano l'introduzione della facoltà da parte aziendale di cambiare, nel corso dell'anno, con un preavviso di 30 giorni, la base oraria lavorativa (passando da un orario con base di turnazione 3x5 flessibile ad un orario con una base 3x6 flessibile, o viceversa).

Qualora esigenze produttive di carattere eccezionale richiedessero la necessità di adottare un'organizzazione del lavoro che preveda un modello di turnazione a ciclo continuo, anche per periodi di tempo limitati, le Parti concordano di incontrarsi, con un preavviso di almeno due mesi rispetto all'inizio del periodo produttivo in oggetto, al fine di valutare le modalità attuative ed organizzative del modello stesso.





FLESSIBILITÀ: SETTIMANA CORTA - SETTIMANA LUNGA

In considerazione dell'estrema variabilità ed oscillazione dei mercati e per incrementare la competitività dello Stabilimento di Pescara, le Parti individuano di introdurre la possibilità di chiamare, su base settimanale, una o più turnazioni lunghe o corte con orario lavorativo settimanale che si estende o si riduce di uno o più turni lavorativi.

La chiamata della settimana lavorativa lunga/corta di lavoro potrà essere effettuata entro le ore 22:00 del martedì della settimana precedente a quella coinvolta nella chiamata di turnazioni lunghe o corte.

Qualora la chiamata di flessibilità in settimana corta o lunga non permetta la possibilità di corretta fruizione di istituti quali i congedi parentali, in linea con il preavviso previsto dalla normativa vigente, tale preavviso sarà adeguato al periodo minimo necessario al lavoratore, così come definito a seguito della chiamata di settimana flessibile in relazione al proprio turno individuale.

Ciascun lavoratore, per il quale la chiamata di settimana corta o lunga di cui in precedenza produca un cambio di turnazione settimanale, potrà essere coinvolto fino ad un massimo di 16 settimane individuali in ciascun anno solare.

Qualora, per esigenze di carattere straordinarie di mercato, fosse necessario richiedere il superamento di tale limite per adempiere le richieste produttive, le Parti concordano di incontrarsi al fine di individuare le modalità più opportune per affrontare tale esigenza.

Per eventuali richieste di mercato che comportassero necessità di turni lavorativi produttivi in straordinario, anche domenicali, viene conservato l'attuale criterio di adesione e partecipazione, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal CCNL al fine esclusivo di garantire comunque l'apporto produttivo richiesto dal mercato.

Al fine della corretta gestione e organizzazione del nuovo modello qui in documento, e comunque prima dell'avvio dello stesso, verrà definito un processo di comunicazione chiaro ed efficace, attraverso il quale l'Azienda veicolerà ai lavoratori, in modo puntuale, le comunicazioni relative alla flessibilità.

TRATTAMENTO ECONOMICO

A fronte della effettuazione delle turnazioni di lavoro flessibili di cui in allegato e nelle modalità e principi di cui sopra, le Parti individuano che ai lavoratori coinvolti nelle turnazioni in oggetto sarà riconosciuto il seguente trattamento economico:

- A fronte della effettuazione di 2 ore e 15 minuti settimanali lavorative aggiuntive rispetto alle 37 ore e 45 minuti medie lavorative settimanali previste dal CCNL vigente, sarà riconosciuta una maggiorazione del 45% sulla quota retributiva oraria delle 2 ore e 15 minuti lavorative aggiuntive effettuate per ogni settimana;
- A fronte della flessibilità richiesta, di cui sopra, sarà riconosciuta una indennità mensile di flessibilità pari ad euro 62 (sessantadue/00) lordi;
- Verrà riconosciuta una indennità mensile pari ad euro 15 (quindici/00) lordi a fronte dell'armonizzazione salariale tra le turnazione 3x5 flessibile e 3x6 flessibile.

Per loro natura, tali somme saranno escluse dal computo di eventuali mensilità aggiuntive, del TFR, dell'indennità sostitutiva del preavviso e di qualunque altro istituto retributivo di legge e di contratto diretto ed indiretto.

La flessibilità esercitata a seguito delle chiamate di settimane corte e settimane lunghe, regolamentate nel presente accordo, non penalizzerà, per i lavoratori interessati, le condizioni economiche previste in relazione all'avvicendamento medio dei turni nelle due turnazioni a base 3x5 flessibile e 3x6 flessibile.


FERIE

Prima dell'avvio del nuovo modello organizzativo orario, qui riportato in ipotesi di accordo, le Parti si incontreranno al fine di definire le modalità organizzative e gestionali al fine di consentire la corretta fruizione di un periodo di ferie di 2 settimane consecutive nel periodo estivo, salvo diversa richiesta da parte del dipendente.

COMMISSIONE LAVORO

A conferma dell'interesse delle Parti di garantire la massima attenzione sui riflessi della presente ipotesi di accordo, durante l'intero primo anno di applicazione della stessa, verranno calendarizzati incontri mensili tra la Azienda e la Commissione Lavoro finalizzati ad analizzare l'andamento applicativo dei modelli adottati in relazione all'orario di lavoro e all'organizzazione dello stesso.

La Commissione Lavoro rimarrà operativa anche con riferimento all'analisi sull'andamento degli altri modelli orari presenti all'interno dell'organizzazione produttiva.



Prima dell'avvio del nuovo modello orario le Parti si incontreranno per l'aggiornamento circa l'integrazione delle nuove turnazioni, di cui al presente documento, all'interno dei reparti produttivi e per analizzarne eventuali criticità ed opportunità di miglioramento.

Le indennità di cui al presente accordo saranno eventualmente erogate a titolo di retribuzione di produttività ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]